

**DOMANDE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI COLLEGATI ALL'EMERGENZA COVID-19 E  
TRASMISSIONE DEI DATI NECESSARI PER IL LORO PAGAMENTO/SALDO: "PRECISAZIONI"  
INPS SUL DIFFERIMENTO AL 31 OTTOBRE 2020 DEI TERMINI PER L'INVIO**

L'art. 3 del decreto-legge 07/10/20, n. 125 <sup>(\*)</sup>, in vigore dall'8 ottobre scorso (ossia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" n. 248), **ha prorogato al 31 ottobre 2020 le scadenze dei termini decadenziali per l'invio delle domande di trattamenti di cassa integrazione collegati all'emergenza COVID-19** (ordinaria, in deroga e CISOA) **e di assegno ordinario, nonché dei dati utili ai rispettivi pagamenti diretti** (modelli SR41 e SR43 semplificati), precedentemente fissati - ex art. 1, commi 9 e 10, del d.l. 14/08/2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13/10/2020, n. 126 - al 31 agosto 2020 e al 30 settembre 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 42/2020).

Di conseguenza, dopo quanto illustrato ai paragrafi 6 e 7 della propria circolare 30/09/20, n. 115 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 41/2020, pagina 17), con il messaggio 15/10/20, n. 3729, l'INPS ha fornito le seguenti "precisazioni".

Le domande e la documentazione utile per i pagamenti diretti, riferite alle richiamate disposizioni di cui al d.l. n. 104/2020, inviate dalle aziende oltre le precedenti scadenze del 31 agosto 2020 e del 30 settembre 2020, saranno considerate utilmente trasmesse purché presentate entro la data del 31 ottobre 2020.

Considerato il susseguirsi delle disposizioni che hanno riguardato, modificandoli, i termini decadenziali di cui trattasi, in allegato si fornisce un riepilogo delle scadenze, come da ultimo prorogate dall'art. 3 del d.l. n. 125/2020.

L'Istituto sta provvedendo - tramite invio centralizzato massivo - a notificare, a mezzo PEC, anche le autorizzazioni inerenti ai provvedimenti di CIG in deroga INPS. A tal fine si fa presente che, con riguardo ai termini decadenziali relativi alla trasmissione dei dati necessari al pagamento, come illustrati nel documento allegato, deve ritenersi valida come data di notifica quella di invio della PEC; di conseguenza devono ritenersi così intese eventuali comunicazioni difformi, inoltrate alle aziende e agli operatori intermediari in data precedente alla pubblicazione del messaggio 15/10/20, n. 3729.

Con la circolare n. 115/2020 sono state illustrate le novità apportate all'impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 dal

---

(\*) **Art. 3 del d.l. n. 125/2020**

**Proroga di termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga**

1. I termini di cui all'articolo 1, commi 9 e 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», sono differiti al 31 ottobre 2020.

decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020. Tale decreto prevede la possibilità di accedere a un periodo massimo complessivo di 18 settimane (9 + 9) dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Con riguardo al secondo periodo di nove settimane di trattamenti, con il messaggio n. 3525 dell'1 ottobre 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 41/2020, pagina 80, N.d.R.), l'INPS ha reso note le modalità operative che aziende e intermediari devono seguire per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario.

In merito alla trasmissione delle istanze, che deve riguardare periodi non antecedenti al 14 settembre 2020 e non successivi al 31 dicembre 2020, si precisa che la stessa trasmissione è già possibile a far tempo dalla data di pubblicazione del citato messaggio n. 3525/2020 (ossia dall'1 ottobre 2020), a prescindere dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alle prime nove settimane da parte delle Strutture territoriali dell'Istituto.

Il rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 1, comma 2, del d.l. n. 104/2020 - ossia che le richieste inviate si riferiscano a un periodo successivo rispetto alle prime 9 settimane di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario e che tale periodo sia già stato interamente autorizzato - sarà verificato in sede di istruttoria delle domande e costituirà presupposto per il riconoscimento della legittimità dei trattamenti richiesti.

	Periodi	Scadenza originaria	Termine decadenziale invio domande di Cassa Covid	Riferimento normativo
	<b>A regime</b>		entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa	Art. 1, c. 2 DL 52/20 Art. 1, c. 5 del DL 104/20, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
<b>1</b>	Considerata l'entrata in vigore del DL 52/20 (17/6/2020), la norma ha introdotto un regime particolare, in sede di prima applicazione della disposizione, che copre i periodi di sospensione/riduzione iniziati a <b>"maggio 2020"</b>	<b>17/7/2020</b> (30°giorno successivo a quello di entrata in vigore del DL n. 52/2020) <b>se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell'invio delle domande.</b>	entro il <b>31/10/2020</b>	Art. 1, c. 2 DL 52/20 Art. 1, comma 9, del DL 104/20 (L.126/20) Art. 3 del DL 125/20
<b>2</b>	Domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il <b>23/2/2020</b> e il <b>30/4/2020</b> ,	entro il <b>15/7/2020</b>		
<b>3</b>	Periodi di sospensione/riduzione iniziati a <b>"giugno 2020"</b>			
<b>4</b>	Domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio a <b>"luglio 2020"</b>		entro il 31/10/2020	Art. 1, c. 10, DL 104/20 (L.126/20), Art. 3 del DL 125/20

	Periodi	Scadenza originaria	Termine decadenziale invio modelli di pagamento SR41/SR43	Riferimento normativo
<b>1</b>	<b>A regime</b>		entro la fine del mese successivo a quello in cui termina il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l'autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all'azienda	Art. 1, c. 3 DL 52/20 Art. 1, c. 6 del DL 104/20, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
<b>2</b>	Periodi riferiti a sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa che <b>terminano a marzo, aprile, maggio e giugno 2020</b> (domanda presentata dopo il 18 giugno)	entro il <b>31/07/2020</b>	Termine differito al <b>31/10/2020</b>	Art. 1, c. 3 DL 52/20 Art. 1, comma 9, del DL 104/20 (L.126/20) Art. 3 del DL 125/20
<b>3</b>	Periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che terminano a <b>"luglio 2020"</b>	Entro il <b>31/08/20</b>	Termine differito al <b>31/10/2020</b>	Art. 1, c. 3 DL 52/20 Art. 1, comma 10, del DL 104/20 (L.126/20) Art. 3 del DL 125/20